



Ministero della Giustizia

## Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

### PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING

Gestione delle segnalazioni e tutela del segnalante in conformità al D.lgs. 24/2023, alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e alla Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 27/02/2025)

#### Riferimenti normativi

Con il D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 il nostro ordinamento ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. *Direttiva Whistleblowing*).

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria ("Collegio" oppure "Ente") con la presente procedura intende dare seguito alla Direttiva Whistleblowing e pertanto appronta sia presidi a tutela del soggetto segnalante (d'ora in poi anche "whistleblower") sia fornisce indicazione sulle modalità di segnalazione e sulle modalità di gestione delle segnalazioni stesse, sul presupposto che il whistleblowing costituisca misura della prevenzione della corruzione.

#### Tutela e ambito di applicazione

In applicazione del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione finalizzata all'emersione di illeciti comporta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione.

#### Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti dell'ente;
- Collaboratori;
- Titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con l'Ente non sia ancora cominciato, laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente all'estinzione del rapporto con l'ente laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto

#### Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi. Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un



Ministero della Giustizia

## Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Nella segnalazione si raccomanda di allegare quei documenti che possono fornire elementi di fondatezza alla segnalazione stessa.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie. Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente. Rispetto alle caratteristiche della segnalazione, si segnala che:

- non sono oggetto di segnalazione le mere doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia.
- non sono oggetto di segnalazione le fattispecie fondate su meri sospetti o voci;
- le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità del Collegio.

La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all'accesso procedimentale ex L. 241/90 nonché all'accesso civico generalizzato.

### Canale di segnalazione interna

Il Collegio ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che consente di effettuare segnalazioni in conformità alla presente procedura assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione a supporto.

La gestione del canale di segnalazione interna pertiene al RPCT. Nel caso in cui la segnalazione – connotata come segnalazione ex D.Lgs. 23/2024- sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante.

### Canale di segnalazione interno: modalità di segnalazione on line

Il segnalante svolge la segnalazione mediante l'applicativo WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla pagina "Amministrazione Trasparente" del Collegio al link

<http://www.peritiagrariumbria.it/amministrazione-trasparente.asp>

La segnalazione viene fatta on line attraverso la compilazione di un questionario guidato; nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e sono automaticamente inoltrati al RPCT per consentire il tempestivo avvio dell'istruttoria; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice identificativo della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

### Canale di segnalazione interno: modalità di segnalazione via posta ordinaria

Il Collegio consente l'utilizzo di un ulteriore canale di segnalazione interno, rappresentato dall'invio della segnalazione mediante posta ordinaria (cartacea) e mediante utilizzo di un modello di segnalazione. La segnalazione, in coerenza con le tutele privacy, prevede che il soggetto che intenda segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Collegio, può portare a conoscenza del solo RPCT la condotta della quale si sospetta l'illiceità mediante modello per la segnalazione rinvenibile altresì in formato pdf nel sito Internet del Collegio che debitamente compilato, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale. In tali casi, si precisa che, per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione a cura del RPCT, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla



Ministero della Giustizia

## Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la sola dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. Tutti i documenti cartacei riferiti alla segnalazione devono essere archiviati in contenitore chiusi a chiave il cui accesso è riservato esclusivamente al RPCT.

### Altri canali di segnalazione interni

In coerenza al principio di proporzionalità e tenuto conto della sostenibilità anche economica dei presidi approntati per svolgere la segnalazione, il Collegio non si avvale di un canale orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto. Il Collegio non si avvale neanche di un canale di segnalazione via mail ordinaria o via pec. Eventuali segnalazioni ricevute con queste modalità pertanto non saranno trattate alla stregua della presente procedura.

### Contenuto della segnalazione

La segnalazione contiene tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute verifiche, quali:

- generalità del segnalante;
  - chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  - circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  - generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
  - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  - l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- Il modello di segnalazione utilizzato per la segnalazione via posta ordinaria contiene tutti gli elementi sopraindicati.

### Segnalazione anonima

Il Collegio si riserva di valutare le segnalazioni anonime quali segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

### Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito.

Il responsabile whistleblowing riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il responsabile, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione. In particolare, il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione;
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione;
- in caso di non archiviazione, procede alla valutazione analizzando se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel caso di segnalazione fondata, il RPCT -considerata la natura della violazione segnalata- procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;



## Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico dell'autore della violazione, per i provvedimenti di competenza, incluso se previsto l'azione disciplinare;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

In caso di segnalazioni complesse e al fine di valutare se la condotta segnalata sia ascrivibile ad illecito, il RPCT può farsi assistere da professionista esterno incaricato dal Collegio per la disamina della sola segnalazione, senza in alcun modo valutare la persona del segnalante. Il soggetto così individuato sarà nominato autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 Reg.UE.679/2016.

### Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

### La gestione dei dati personali

Il RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali vengono inseriti con la segnalazione sulla piattaforma di gestione del canale a cura del segnalante. Vengono quindi gestiti dal personale autorizzato in tutta la fase di indagine e conclusione (periodo massimo 3 mesi). I dati vengono quindi conservati per un periodo massimo di 5 anni a conclusione dell'iter per poi essere distrutti con modalità adeguate. Eventuali segnalazioni che sono ritenute non idonee vengono conservate per un periodo non superiore a 120 giorni. Le informazioni che non sono pertinenti per la segnalazione vengono immediatamente cancellate (principio di minimizzazione). Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

### Obbligo di riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo quando si possa configurare a suo carico una responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto non possono essere rivelate, senza l'espresso consenso del segnalante, né la sua identità né altre informazioni da cui si possa evincere, e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa di riferimento.

A tutela del segnalante, il Collegio adotta le seguenti misure:

- In caso di procedimenti conseguenti alla segnalazione:
  - relativamente al procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art.329 c.p.p.;
  - relativamente al procedimento davanti alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
  - relativamente al procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,



Ministero della Giustizia

## Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

### Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- o note di merito o referenze negative;
- o misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- o la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- o danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- o l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### Sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.



Ministero della Giustizia

## Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

### Canali esterni per le segnalazioni

Il segnalante può ricorrere ad un canale di segnalazione esterna solo quando:

- nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è presentata mediante il canale di segnalazione messo a disposizione da ANAC e disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

### Divulgazione pubblica

Successivamente alla segnalazione interna ed esterna, il segnalante può anche procedere con la pubblica divulgazione della segnalazione. Il segnalante potrà divulgare pubblicamente la violazione e beneficerà delle medesime misure di protezione accordate per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo al verificarsi dei seguenti presupposti:

- se il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### Responsabilità del segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### Protezione dei dati personali

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e best practice. Il Collegio adotta una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower - pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione. I soggetti a qualsiasi titolo operanti nel Collegio sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

### Pubblicità

Copia della presente Procedura è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito web del Collegio nella Sezione - Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing.